

BVGer C-4749/2024 vom 4. Juli 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4749_2024_d20240704

FR: TAF C-4749/2024 du 4 juillet 2024

IT: TAF C-4749/2024 del 4 luglio 2024

Regeste

Revisione della rendita | Assicurazione per l'invalidità; rendita limitata nel tempo (decisione del 4 luglio 2024)

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.

E. 1.2

Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

C-4749/2024 Pagina 6

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) ed è pertanto ammissibile.

E. 2

con rinvii).

E. 2.1

Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

E. 2.2

Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

E. 3

Quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ai sensi dell'art. 17 LPGGA (DTF 131 V 164; 131 V 120; 125 V 143; sentenza del TAFC-3367/2023 del 23 aprile 2025 consid. 5.2.3). Peraltro, e secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato (DTF 131 V 164; 125 V 143; sentenza del TAFC-3065/2022 del 10 marzo 2025 consid. 4.1).

E. 3.1

Nel caso in esame, occorre verificare se prima della resa delle decisioni impugnate, l'UAIE, rispettivamente l'UAI-E. _____, competente ad istruire il caso giusta l'art. 40 cpv. 2 OAI, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente ordinare ulteriori accertamenti specialistici in ambito medico, per potersi determinare con cognizione di causa ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante valido nel diritto delle assicurazioni sociali, sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente.

C-4749/2024 Pagina 7

E. 3.2

A tal proposito, va in particolare analizzato se la proposta dell'UAIE d'ammissione del ricorso con annullamento della decisione impugnata e rinvio della causa all'amministrazione affinché sia proceduto ad ulteriori approfondimenti medici sia condivisibile (v. risposta del 5 novembre 2024 [doc. TAF 10]).

E. 3.3.1

Per i motivi che saranno esposti di seguito, questo Tribunale condive la proposta dell'UAIE, alla quale il ricorrente ha peraltro aderito, d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria con ulteriori accertamenti medici per determinare se il ricorrente ha diritto ad una rendita anche successivamente al 29 febbraio 2024. Da questo profilo, l'autorità inferiore non ha infatti correttamente acclarato lo stato di salute dell'interessato prima dell'emanazione delle decisioni qui impugnate, imponendosi pertanto una perizia pluridisciplinare.

E. 3.3.2

In primo luogo, si rileva che il dott. F. _____ ha a più riprese attestato uno stato depressivo persistente con note di ansia e segnalato che per tale motivo l'interessato era in terapia con venlafaxina 37.5 e xanax (cfr. doc. UAIE 1 e 5). L'assunzione di tale terapia farmacologica era peraltro stata confermata anche dal dott. G. _____ della SUVA (v. doc. UAIE 588). Nella decisione su opposizione dell'11 aprile 2024, quest'ultima ha poi

esplicitamente negato la sua competenza a prendere a carico eventuali problematiche dovute alla situazione psichica a causa dell'assenza di causalità con l'infortunio del 26 giugno 2021 (v. doc. UAIE 596 N. 7). Trattandosi di un trattamento farmacologico a cui è possibile accedere solo su prescrizione medica, il ricorrente ha reso plausibile di aver consultato uno specialista psichiatra, rispettivamente una certa gravità delle problematiche psichiatriche, nonostante agli atti non si trovino referti di medici specializzati in tale ambito con una valutazione e diagnosi chiara. Durante la procedura di accertamento in ambito AI, con rapporto finale del 2 marzo 2024 (doc. UAIE 100) e annotazione del 13 maggio 2024 (doc. UAIE 108), il medico SMR si è in un primo momento limitato a confermare le diagnosi e i periodi di incapacità lavorativa attestati dalla SUVA e l'assenza di patologie extra infortunistiche, senza tuttavia far esperire i necessari ulteriori accertamenti psichiatrici e senza addurre una motivazione convincente e condivisibile sul motivo per cui tali accertamenti non sarebbero in concreto stati necessari. Per conseguenza, e come correttamente indicato anche dal medico SMR nella sua annotazione del 22 ottobre 2024 in sede ricorsuale (doc. TAF 10), risulta che già solo in virtù della possibile affezione C-4749/2024 Pagina 8 psichiatrica, non era possibile concludere, con il necessario grado della verosimiglianza preponderante, che lo stato di salute del ricorrente poteva considerarsi stabilizzato con conseguente capacità lavorativa del 100% in attività sostitutive adeguate. Al contrario, dagli atti medici all'incanto risulta piuttosto una situazione valetudinaria non ancora del tutto stabilizzata o sufficientemente acclarata.

E. 3.3.3

Inoltre, dalla documentazione medica trasmessa dal ricorrente risulta che svariati specialisti che si sono occupati delle sequele dell'infortunio del 26 giugno 2021 hanno evidenziato una persistenza, rispettivamente un peggioramento dei dolori all'anca destra (v. in particolare i referti del dott. H. _____, specialista in reumatologia del 19 settembre 2023 e del 19 ottobre 2023, del dott. I. _____, specialista in fisiatria, del 26 ottobre 2023; del dott. J. _____, specialista in ortopedia, del 26 gennaio 2024 e del dott. L. _____, specialista in ortopedia dell'8 marzo 2023 [tutti doc. UAIE 104]) ed hanno consigliato il proseguimento della fisioterapia, elettrostimolazione del medio gluteo ed una valutazione presso un terapeuta del dolore per impostare una terapia per dolore cronico. Nel rapporto del 20 maggio 2024 della dott.ssa K. _____, specialista in anestesiology, viene poi menzionato che a causa dell'importante fenomenologia algica, il ricorrente si è dovuto sottoporre a svariate visite anestesologiche e che essa ritiene utile, qualora non vi fosse una ulteriore indicazione chirurgica, una valutazione presso un centro antalgico di secondo livello dove si potrebbe pensare a tecniche antalgiche invasive oppure impostare una terapia farmacologica (doc. UAIE 111). Pertanto, anche sotto questo profilo la situazione valetudinaria del ricorrente impone ulteriori approfondimenti specialistici, segnatamente con il coinvolgimento di un reumatologo.

E. 3.4

Alla luce di quanto precede, risulta che nel caso concreto, prima della pronuncia delle decisioni impugnate lo stato di salute del ricorrente non è stato sufficientemente acclarato tramite i necessari accertamenti specialistici. Va pertanto accolta la proposta dell'autorità inferiore di rinvio degli atti all'amministrazione al fine di un più approfondito, e aggiornato accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo medico (per quanto attiene alla determinazione di una incapacità lavorativa che giustifichi la concessione di una rendita

anche successivamente al 29 febbraio 2024). Il completamento dell'istruttoria implica segnatamente una perizia pluridisciplinare in ambito reumatologico, psichiatrico ed internistico, riservati eventuali ulteriori accertamenti che dovessero risultare necessari in considerazione dell'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente, con verifica dell'incidenza delle diverse patologie e del loro possibile effetto congiunto sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente.

C-4749/2024 Pagina 9

E. 4.1

In caso di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale amministrativo federale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione. In particolare esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti per statuire (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-2866/2022 del 30 gennaio 2025 consid. 10.1 con rinvii). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.

E. 4.2

L'incarto va pertanto trasmesso all'autorità inferiore affinché completi l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Il ricorrente verrà in particolare sottoposto ai menzionati accertamenti pluridisciplinari, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo del suo stato di salute dovesse ancora rendere necessario. La perizia dovrà essere effettuata in Svizzera (cfr. sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). Incomberà peraltro all'UAIE di emettere una nuova decisione in tempi ragionevoli. Sulla base degli accertamenti ancora da esperire, l'amministrazione dovrà determinarsi sullo stato di salute del ricorrente nel periodo determinante a partire da novembre 2023 e fino alla data della nuova decisione nonché sulla sua incidenza sulla residua capacità lavorativa.

E. 4.3

Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di salute del ricorrente e sull'incidenza delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all'autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un accertamento peritale in ambiti che non sono stati sufficientemente chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell'emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per dove agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in particolare, il consid. 3 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che in virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le

C-4749/2024 Pagina 10 prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa

all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C-1621/2020 consid. 9.3).

E. 4.4

Occorre peraltro rilevare che – a seguito di una più approfondita valutazione della documentazione medica all'incarto, ed in particolare alla luce dei concludenti accertamenti ortopedici effettuati dall'assicuratore infortuni – questo Tribunale rileva come nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore a seguito del rinvio degli atti di causa non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sulla questione DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinnanzi all'autorità inferiore, la rendita intera accordata al ricorrente dal 1° giugno 2022 al 29 febbraio 2024 e riconducibile alle conseguenze dell'infortunio del 26 giugno 2021 ed alle sue sequele ha da ritenersi siccome già acquisita, la stessa non essendo stata contestata e non risultando elementi che possano mettere in dubbio le ripercussioni sulla capacità lavorativa del menzionato infortunio riconosciute dall'autorità inferiore per quel periodo. A seguito della presente sentenza, resta pertanto controversa solo la questione se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute del ricorrente ancora da esperire giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l'attribuzione di una rendita anche posteriormente al 29 febbraio 2024 o eventualmente l'esecuzione di provvedimenti professionali (cfr. al riguardo, sentenze del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 11.5, C-1316/2014 del 13 marzo 2018 consid. 12.3 e C-2736/2014 dell'8 dicembre 2017 consid. 14.3).

E. 4.5

Il TAF rileva altresì che a seconda dei risultati degli ulteriori accertamenti medici, l'UAIE dovrà pronunciarsi sulla sfruttabilità dell'eventuale residua capacità lavorativa medico-teorica dell'insorgente e eventualmente sul diritto dell'insorgente a eventuali provvedimenti professionali (fermo restando che nel progetto di decisione del 13 marzo 2024 l'UAIE si era già

C-4749/2024 Pagina 11 detto disponibile su richiesta dell'interessato a valutare un sostegno al collocamento [doc. UAIE 102 pag. 3]).

E. 5

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Vito Valenti Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-4749/2024 Pagina 13

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine

di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

E. 5.1

Visto l'esito del ricorso (il ricorrente è da considerarsi vincente in causa), non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto (cfr. sulla questione, fra le tante, la sentenza del TAF C-2866/2025 del 30 gennaio 2025 consid. 11.4 con rinvio).

E. 5.2

Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 1'000.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (cfr. sulla questione del diritto a ripetibili da parte del Patronato, le sentenze del TF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.3 e I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 3 nonché, fra le tante, la sentenza del TAF C-4019/2019 del 24 novembre 2020 consid. 11.2 con rinvii). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-4749/2024 Pagina 12

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 4 luglio 2024 è annullata – nella misura in cui è stato soppresso il diritto del ricorrente ad una rendita successivamente al 29 febbraio 2024 – e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è divenuta priva d'oggetto. 4. L'UAIE rifonderà al ricorrente CHF 1'000.- a titolo di spese ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.